



Decisione n. 1072 del 9 novembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 22 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2513, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto, in data 9 marzo 2012, nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'Intermediario (di seguito la *vecchia* Banca) nel marzo dello stesso anno, n. 2.009 azioni per un controvalore di euro 1.707,00, a tal fine avvalendosi della prestazione dei relativi servizi d'investimento. Aggiunge che per poter sottoscrivere tali azioni egli era stato indotto ad acquistare, in data 22

febbraio 2012, n. 9.800 “azioni” (recte: diritti di opzione) per un controvalore di euro 253,72, sostenendo così un esborso complessivo di euro 1.961,37.

In merito a tale investimento il Ricorrente lamenta, oltre alla non adeguatezza “*delle specifiche operazioni rispetto al proprio profilo di rischio*”, di essersi determinato in tal senso “*sulla base delle attività svolte dall’intermediario all’atto dell’investimento, concretatisi esclusivamente nel proporre e descrivere l’investimento come sicuro e privo di qualunque rischio di perdita del capitale investito, nonché sulle rassicurazioni ricevute dalla lettura del prospetto informativo che accompagnava l’emissione delle nuove azioni*”. Osserva che “*a fronte della corretta conoscenza della situazione in cui versava [la vecchia Banca], avrebbe omesso ogni acquisto delle azioni nel 2012 ed avrebbe dismesso le azioni già possedute*”.

Tiene ad evidenziare, altresì, come il fatto che il prospetto informativo del 2012 non fosse realistico rispetto all’allora situazione aziendale della *vecchia* Banca nonché rispetto all’effettivo valore unitario delle relative azioni troverebbe conferma nelle rettifiche sostanziali operate al bilancio di esercizio della stessa al 31 dicembre 2012, che registrava perdite per circa 500 milioni di euro. Invero, ad avviso di parte ricorrente, “*tali perdite di esercizio, pur verificatesi diverso tempo prima. Erano state illegittimamente occultate nei bilanci [...]*”, con la conseguenza che non ne sarebbe stata data evidenza nel prospetto informativo relativo all’aumento di capitale del marzo 2012.

Riporta il Ricorrente che, del resto, la stessa Consob avrebbe accertato, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio per violazione dell’articolo 94, co. 2, del TUF a carico della *vecchia* Banca e di alcuni suoi esponenti aziendali, che il prospetto informativo pubblicato in occasione dell’aumento di capitale non conteneva alcune informazioni rilevanti, prima tra tutte quella relativa ad una lettera della Banca d’Italia ove venivano evidenziate gravi irregolarità nella gestione dell’emittente.

Per effetto della situazione di dissesto in seguito accertata, la *vecchia* Banca veniva sottoposta a procedura di risoluzione *ex* d.lgs. 180/2015 - con conseguente azzeramento del valore di tutte le azioni in suo possesso - e, nell’ambito di essa, l’azienda bancaria veniva ceduta dalla *vecchia* Banca in risoluzione a un ente ponte

appositamente costituito (la *nuova* Banca). A giudizio della Ricorrente, la *nuova* Banca, quale cessionaria dell'azienda, sarebbe succeduta anche nel debito risarcitorio nei suoi confronti, stante che l'azzeramento del valore delle azioni (conseguente all'avvio della procedura di risoluzione) avrebbe riguardato solamente le sue pretese in quanto azionista, ma non anche le sue pretese risarcitorie in qualità di cliente della *vecchia* banca derivanti dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 23 del TUF e al quale tali titoli sarebbero stati collocati in modo scorretto dall'intermediario/emittente.

In merito a tali fatti, il Ricorrente lamenta la violazione dell'art. 94 TUF, come anche delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento a favore della clientela, posto che, in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012, la *vecchia* Banca non avrebbe fornito un'informativa adeguata e corretta sulle caratteristiche ed i rischi dello specifico strumento finanziario proposto e avrebbe altresì agito in conflitto di interesse, essendo al tempo stesso emittente e collocatore delle azioni. Inoltre, lamenta che le azioni proposte non sarebbero state adeguate al suo profilo di investitore, all'uopo allegando copia del questionario Mifid sottoscritto il 6 aprile 2010, dal quale emerge un profilo per obiettivo di investimento e rischio di tipo "3", cioè "prudente".

Chiede, quindi, all'ACF di riconoscere a suo favore un risarcimento che quantifica in complessivi € 1.961,37 corrispondenti a n. 9.800 "azioni" (recte: diritti di opzione), che specifica di aver quantificato applicando il prezzo di euro 0,025 a n. 2.009 azioni al prezzo di euro 0,85. Chiede, inoltre, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese legali.

2. L'Intermediario, in sede deduttiva, rileva in primo luogo che le doglianze del Ricorrente si baserebbero essenzialmente sull'asserita falsità del prospetto informativo, con conseguente incompetenza dell'ACF ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF.

L'Intermediario, sempre in via pregiudiziale, eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 12 c. 2, lett. a), del Regolamento ACF, non avendo il Ricorrente fornito alcun elemento a sostegno delle proprie doglianze, né la prova del nesso di causalità "tra il comportamento

contestato alla Banca e il danno lamentato, consistente nell'avvenuta riduzione integrale del valore delle azioni". Sul punto, egli richiama il *Regolamento Consob n. 19602/2016 concernente il procedimento che si svolge avanti l'ACF*, nella parte in cui attribuisce all'investitore l'onere di allegare l'inadempimento e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità, oltre a precedenti di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio.

La Banca eccepisce, altresì, l'incompetenza *ratione materiae* del Collegio che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ACF, conosce delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari *"degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF"*. Ad avviso dell'Intermediario, il caso in esame, invece, riguarderebbe il rapporto tra soci ed emittente, essendo quest'ultimo peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., ad offrire ai propri azionisti i titoli di nuova emissione: a tali operazioni non si applicherebbe, dunque, la disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, bensì quella dell'offerta al pubblico disciplinata nel Titolo II della Parte IV del Tuf. Tale assunto sarebbe confermato dal fatto che per estendere la disciplina degli artt. 21 e 23 Tuf all'attività di sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche il legislatore ha dovuto espressamente prevederlo all'art. 25-bis Tuf. A parere dell'Intermediario, inoltre, le contestazioni relative all'asserito falso in prospetto non rientrerebbero nell'ambito di competenza del Collegio, talché il ricorso risulterebbe inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.

Sempre in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito parte resistente osserva che sia la Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione, escluderebbero che gli azionisti (e gli obbligazionisti subordinati) della *vecchia* Banca possano avanzare pretese nei confronti dell'Intermediario allo scopo di *"non frustrare gli interessi pubblici perseguiti con la procedura di risoluzione, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria e finanziaria dell'azienda ceduta"*.

In tal senso deporrebbe il dettato della Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), nella parte in cui esclude che gli azionisti o i creditori le cui passività non siano state cedute all'ente-ponte possano rivalersi nei confronti di quest'ultimo. Sul punto la Banca richiama una pronuncia del Tar Lazio di rigetto del ricorso proposto dagli azionisti della Vecchia Banca contro i provvedimenti di risoluzione emanati dalla Banca d'Italia, in cui viene enunciata la *ratio* degli istituti propri della procedura di risoluzione, quali la cessione di tutte o parte delle attività e delle passività ed il *bail-in*. Anche il Tribunale di Macerata in una recente pronuncia avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario. A parere di parte resistente, dunque, *“l'interesse pubblico a salvare la banca in perdita e garantire la stabilità del sistema bancario, ha prevalso sulla tutela degli investitori, in primis gli azionisti, cui fa capo il rischio di impresa derivante dall'investimento nel capitale della Vecchia Banca... e come tali legittimamente coinvolti nel dissesto della stessa, a prescindere dal titolo giuridico sulla scorta del quale si pretende di ottenere quanto investito”*.

Riconoscendo la legittimazione passiva della *nuova* Banca si arriverebbe al risultato per cui *“sulla Banca graverebbero per altra via le stesse passività da cui la procedura di risoluzione legislativamente regolamentata ha voluto liberarla”*. A riprova di ciò l'Intermediario rileva che il legislatore ha approntato forme di ristoro alternative (Fondo di solidarietà) a vantaggio dei detentori strumenti finanziari subordinati, non includendo gli azionisti fra i potenziali beneficiari, dal momento che costoro *“con il proprio investimento si sono assunti il rischio di impresa”*. La legittimazione passiva dell'Intermediario sarebbe da escludersi anche alla luce del disposto dell'art. 2560 c.c., laddove prevede che il cessionario dell'azienda risponda solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.

Nel merito, l'Intermediario fa presente con riferimento alla *“supposta responsabilità per inadempimento agli obblighi di intermediazione finanziaria”*, che la *vecchia* Banca avrebbe comunque fornito al Ricorrente, al tempo della sottoscrizione dell'aumento di capitale, tutte le informazioni necessarie al fine di valutare le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario proposto e ciò troverebbe conferma nella sottoscrizione, in data 23 febbraio 2012, del modulo di adesione,

redatto in osservanza delle prescrizioni poste dall'art. 34-*quinquies*, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti.

Con riguardo alla valutazione di appropriatezza dell'operazione, inoltre, esse risulterebbero *“appropriate all'esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari del ricorrente come desumibili dalle informazioni a disposizione della Vecchia Banca”*, dovendo tenersi in conto che il profilo di rischio dell'investitore risultante dal questionario Mifid, compilato e sottoscritto dall'odierno Ricorrente il 6 aprile 2010, *“ha avuto un'evoluzione nel tempo, certificata dal questionario sottoscritto il 15 maggio 2013 più prossimo alla data in cui è stato realizzato l'investimento contestato in cui risulta un obiettivo di investimento «moderato» dove con tale termine si intende che «il cliente persegue una sensibile rivalutazione del proprio capitale, tollerando moderate fluttuazioni di prezzi»”*.

In via subordinata, l'Intermediario eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabili alla *vecchia* Banca, che comunque il danno di cui il Ricorrente chiede ora il risarcimento, per effetto dell'intervenuto azzeramento delle azioni della *vecchia* Banca, non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, essendo esso diretto ed esclusivo effetto della decisione assunta dalle competenti autorità di risolvere la *vecchia* Banca. Né il Ricorrente avrebbe assolto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., all'onere di mitigare il danno, non avendo provveduto a rivendere tutte le azioni in suo possesso per tempo, allorquando cioè il loro valore cominciava a decrescere, mano a mano che il mercato prendeva consapevolezza della reale situazione economica e finanziaria in cui versava la *vecchia* Banca.

3. Con riguardo al questionario MIFID sottoscritto nel maggio 2013, dal quale sarebbe emerso un obiettivo di investimento *“moderato”* e non *“prudente”* come nel precedente questionario MIFID del 6 aprile 2010, il Ricorrente, in sede di repliche, tiene a sottolineare che il questionario del 2013 è successivo agli acquisti azionari del 2012 e, dunque, *“è irrilevante ed ininfluyente nell'odierno procedimento”*. Quanto al resto, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso.

4. L'Intermediario non ha ritenuto di svolgere repliche finali.

DIRITTO

1. In primis va affrontata l'eccezione opposta dalla Banca circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Secondo parte resistente, la *nuova* Banca – soggetto giuridico destinato ad operare quale “ente ponte” – non sarebbe legittimata passiva a rispondere delle pretese di azionisti della *vecchia* Banca. L'Intermediario giunge a questa conclusione dopo una ricostruzione dei fatti e degli atti che hanno portato alla risoluzione della *vecchia* Banca ed al trasferimento in capo alla *nuova* della sola azienda bancaria, “*previa depurazione delle passività più rilevanti e riduzione totale del valore, tra gli altri strumenti finanziari, delle azioni*” e sulla base della *ratio* sottesa alla direttiva BRRD.

Al riguardo, si osserva che trattasi di questione che ha già formato oggetto di esame da parte di questo Collegio che, in varie pronunce (di recente, v. decisione n. 584 del 2 luglio 2018) concernenti proprio l'odierno Intermediario (a seguito dell'incorporazione della *nuova* Banca), ha affermato la legittimazione passiva dell'odierna Parte Resistente a stare in giudizio nei procedimenti ACF vertenti sulla violazione di regole di condotta nella vendita di azioni della *vecchia* Banca. Nelle suddette decisioni si giunge a una siffatta conclusione in esito all'analisi del provvedimento del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla *nuova* Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse. La *ratio* alla base del citato provvedimento sarebbe, quindi, a giudizio del Collegio, quella di “*includere il più possibile*” e di “*escludere il meno possibile*” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela”.

Né d'altra parte, tale interpretazione pare frustrare lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell'insolvenza. Infatti, il provvedimento evocato ha riguardo “*propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto*

dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma [...] non si [può] ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria" (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

2. Va poi affrontata l'eccezione relativa all'inammissibilità *ratione materiae* (ex art. 4 Regolamento ACF) della doglianza attorea, volta ad affermare la responsabilità della nuova Banca conseguente alla violazione degli artt. 94 del TUF per le carenze informative nel prospetto. Essa è *in parte qua* fondata, avendo il Collegio già affermato il proprio difetto di competenza "a pronunciarsi sulla domanda ... fondata sull'allegazione di una responsabilità per carenze informative del prospetto ex art. 94 TUF, circoscrivendo l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie «tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...»; resta ferma, pertanto, la sua competenza in merito alla domanda dei ricorrenti ... fondata sull'allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento ex art. 21 ss. TUF" (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

Ciò detto, resta comunque ferma la competenza di questo Arbitro in merito ai profili afferenti alla violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento, ex art. 21 del TUF, spiegate dal Ricorrente.

3. L'Intermediario chiede, poi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12 lett. a) e b), del Regolamento ACF; in relazione al primo profilo (indeterminatezza della domanda) si osserva che la Banca fa discendere tale asserito vizio dalla presunta mancata prova da parte del Ricorrente del fondamento delle proprie doglianze, con particolare riferimento al nesso di causalità tra il fatto e il danno, citando, a sostegno della propria tesi, quanto previsto dal Regolamento

Consob n. 19602/2016 concernente il procedimento che si svolge avanti l'ACF, e precedenti di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova. Tali rilievi risultano, tuttavia, inidonei a configurare profili d'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, integrando piuttosto questioni di merito. D'altro canto, non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorso, anche alla luce delle integrazioni pervenute dal Ricorrente, abbia consentito all'odierno Resistente di individuare compiutamente la materia del contendere, come ne è prova il fatto che l'Intermediario è stato messo in condizione di svolgere ampie difese.

4. *Con riferimento all'ulteriore motivo di inammissibilità, inerente al fatto che la controversia, avrebbe ad oggetto i rapporti tra emittente e soci, in quanto l'investimento risulta riveniente dall'esercizio del diritto di opzione riconosciuto al socio, pertanto esulerebbe dall'ambito di competenza dell'ACF, trattasi anche in questo caso di eccezione già sottoposta al vaglio di questo Collegio e ritenuta infondata; sul punto si richiama l'orientamento per cui *“la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso i ricorrenti azioni di propria emissione e che questi ultimi abbiano sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento”* (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).*

5. Passando al merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati. Relativamente all'adempimento degli obblighi informativi in occasione dell'operazione di aumento del capitale sociale 2012 (operazioni del 9 marzo e del 21 marzo 2012) si rileva che l'informativa in ordine alla particolare rischiosità dello strumento finanziario e segnatamente alla sua natura di titolo illiquido si esaurisce in quella contenuta nel prospetto informativo, di cui il Ricorrente ha dichiarato di aver preso visione in sede di esercizio del diritto di opzione. Fatta eccezione per ciò, non risulta in atti alcuna documentazione idonea a far ritenere provato che l'Intermediario abbia assolto in concreto ai propri doveri d'informazione attiva, assicurandosi che l'investitore fosse consapevole degli effettivi rischi insiti in uno strumento finanziario di tale tipologia. Né, d'altro canto, si rinvengono in atti elementi utili a far ritenere comprovato il rispetto da parte dell'Intermediario delle specifiche misure di trasparenza *ex ante* e di quelle *ex post* (tra cui, ad esempio, il presumibile valore di realizzo) indicate nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi. A ciò aggiungasi che la questione della presunta informativa decettiva fornita dall'Intermediario in occasione dell'aumento di capitale sociale del 2012 è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio (v. decisione n. 165 del 9 gennaio 2018), allorché si è rilevato che: *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo “grave”, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza*

dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli”.

6. Affermata, per tutto quanto sopra rilevato, la fondatezza della domanda del Ricorrente, va pertanto al medesimo riconosciuto in questa sede il diritto al risarcimento del danno occorso, per un importo pari alle somme impiegate negli investimenti contestati, ovverosia euro 1.961,37, che - come sopra già rilevato - corrisponde a n. 2.009 azioni acquistate, il 9 marzo 2012, al prezzo unitario di euro 0,85 (controvalore euro 1.707,65), e a n. 9.800 diritti di opzione acquistati, in data 22 febbraio 2012 al prezzo unitario di euro 0,025, (controvalore euro 253,72). Pertanto, il risarcimento finale ammonta ad € 2.044,76 rivalutati, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore (=€1.779,37+265,39), oltre agli interessi legali sulla somma liquidata con la presente decisione dalla data della decisione fino al soddisfo.

Si precisa, infine, che non possono riconoscersi al Ricorrente le spese legali (peraltro non documentate), in quanto *“non possono considerarsi come danno ... non essendo oltretutto necessario avvalersi del ministero del difensore per poter adire l'Arbitro”* (Dec. 156 del 20 dicembre 2017).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma rivalutata di euro 2.044,76, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it,
sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi